



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO,

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 2199

n. 6236 (2011)

n. 2830 (2011)

in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dr. Gianfranco COCCIOLI, Presidente della seconda sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3518 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011 – avente ad oggetto: azione revocatoria

TRA

Banca ALFA (avv. ...)
Attrice

e

Convenuti L.V. e D.C. (avv. ...)

CONCLUSIONI

Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.

Sintetim, la fattispecie è la seguente.

Viene dedotto dalla banca attrice che i coniugi L.V. e D.C., debitori (principale il primo e fideiussorio la seconda) per esposizioni bancarie contratte in esecuzione di due contratti di conto corrente per un ammontare di euro 68.818,75 e di euro 75.000,00 avevano costituito un fondo patrimoniale con atto per notar ... in data ... part ... 2.11.2009, trascritto a Taranto il 1.12.2009 al n. 23645 reg.



dotandolo di tutti i loro beni immobili, all'evidente fine di sottrarli alla garanzia di cui all'art. 2740 cc.

Chiede, quindi, la banca la declaratoria di simulazione ovvero, in subordine, di inefficacia, ex art. 2901 cc, dell'atto dispositivo.

Parte convenuta contesta la ricorrenza dei presupposti delle azioni esperite e, deducendo di avere promosso nei confronti dell'attrice giudizi nei quali si prospetta la nullità di alcune clausole e si nega l'esistenza dell'esposizione debitoria, chiede la sospensione del processo.

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale va dichiarato inefficace nei confronti della Banca attrice, in quanto palesemente posto in essere in danno delle loro ragioni.

Sospensione

Va preliminarmente rilevato, quanto alla richiesta di sospensione di questo giudizio, in attesa della definizione di quello (pendente ed) avente per oggetto la domanda dei convenuti nei confronti della banca proposta al fine di ottenere il riconoscimento dell'inesistenza dell'esposizione bancaria dedotta, che, secondo quieta giurisprudenza della cassazione (v. *ex multis*, cass. 2009/5359; 2001/12678; cass.96/1050), ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. anche, cass. n. 2002/2008).

Si è specificato al riguardo che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, viene in rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr., *in termini*, Cass. 24 luglio 2003, n.11471).

Il credito, infine, può essere anche incerto, in quanto oggetto di controversia giudiziaria (in tal senso, Cass. 5 giugno 2000, n.7452).

Nel caso di specie, pure a volere prescindere dal rilievo che alcune ragioni delle domande proposte nell'altro giudizio appaiono poco circostanziate e specifiche, ciò che di per sé ne profila una qualche strumentalità, va rilevato comunque che, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore degli attori ha avuto modo di precisare che i giudizi suppostamente pregiudicanti sono ad uno snodo finale, in quanto il ctu ha riconosciuto il credito, pur ridimensionandone l'entità, ed ha inviato il suo elaborato ai ct di parte per le loro osservazioni.





Tale circostanza, dedotta in maniera specifica e circostanziata, non è stata contestata in alcun modo, essendosi il difensore dei convenuti limitato a richiamare le primigenie difese relative alla sussistenza di un credito litigioso come fattore di per sé preclusivo della trattazione di questa causa prima della definizione degli altri giudizi.

Merito

Quanto alla tipologia dell'atto, di cui si chiede l'inefficacia, deve rilevarsi che si tratta di un negozio che, comportando l'uscita dei beni dal patrimonio di chi ne dispone, ne implica il depauperamento e, dunque, la riduzione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740cc.

Sicché, è condivisibile la costante giurisprudenza della cassazione, a tenore della quale il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche se proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria.

Ne consegue che, avendo l'*actio pauliana* la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'*eventus damni* è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v., *ex multis*, Cass. 2007/966; 2005/4933; 94/2604; 96/3251).

Nel caso di specie, va precisato che a) i debitori erano perfettamente consapevoli della loro esposizione debitoria al momento della costituzione del fondo patrimoniale, in quanto questo risale al 2 novembre 2009, mentre i debiti sono tutti antecedenti, come emerge dalla copiosa e dettagliata documentazione prodotta dalla difesa della banca; b) anche ai fini della prova della consapevolezza da parte della D.C., rileva la circostanza che il coniuge L.V., oltre ad essere esposto in maniera consistente nei confronti dell'attrice, lo è anche verso molteplici istituti




... i), come documentato in maniera dettagliata dalla difesa della banca attrice con la documentazione ritualmente prodotta ai sensi dell'art. 183 cpc, comprovanti pignoramenti, domande dirette alla salvaguardia di crediti e così via; c) sempre allo stesso fine, rileva la circostanza, desumibile dall'interrogatorio formale della D.C., che lei era addentro alle questioni finanziarie e gestionali del marito, come si desume chiaramente dalla risposta data da lei alla prima domanda concernente la presenza di affidamenti e di molte linee di credito dell'azienda; d) il carattere pregiudiziale dell'atto è evidente, perché sottraendo i beni alla garanzia generica di cui all'art. 2740 cc viene messa a rischio la fruttuosità delle azioni esecutive a protezione dei crediti, tanto più che, ai sensi dell'art. 170 c.c. (rubricato "Esecuzione sui beni e sui frutti") *"La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"*.

Che, poi, i debitori abbiano avuto piena coscienza delle conseguenze dell'atto sulle garanzie dei creditori non può seriamente porsi in dubbio, vuoi in considerazione della cronologia posta in evidenza sopra, vuoi perché non sono emersi elementi concreti in grado di rendere plausibile la scelta negoziale di ricorrere al fondo patrimoniale, che, in mancanza di ragioni specifiche, deve ritenersi frutto della volontà dei debitori di eludere le garanzie patrimoniali a disposizione dei creditori.

Questo assorbe la domanda di simulazione, pur proposta con carattere di priorità logico/giuridica. Comunque, a dimostrane l'infondatezza militano gli elementi sopra valorizzati ai fini dell'accoglimento della revocatoria, dal momento che da essi si ricava la volontà delle parti di sottrarre alla garanzia dei creditori i loro beni con un atto di effettiva disposizione che, collocandoli nel perimetro della disciplina del fondo, ne rendesse più ardua la sottoponibilità ad azioni esecutive.

In conclusione, va dichiarata l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito dai convenuti con atto ricevuto dal notaio Francesco Pizzuti del 2 novembre 2009, trascritto a Taranto il 1.12.2009 ai nn.35997-23645, con il quale i coniugi L. V. e D.C. hanno destinato nel fondo patrimoniale i beni in tale atto indicato, la cui elencazione deve ritenersi totalmente richiamata.

I convenuti, in quanto soccombenti, vanno condannati al pagamento in favore dell'attrice, delle spese processuali, che, avuto riguardo alle




questioni trattate ed al valore della lite, nonché alle difficoltà della causa, possono liquidarsi in euro 6400,00 , oltre esborsi ed accessori .

Ptm

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto , dichiara l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale , ricevuto dal notaio del 2 novembre 2009 , trascritto a Taranto il 1 .12.2009 ai nn.35997-23645, con il quale i coniugi L. V. e D. C. hanno destinato nel fondo patrimoniale i beni in tale atto indicati , la cui elencazione deve ritenersi totalmente qui richiamata fino a costituire parte integrante di questo capo del dispositivo ;
- 2) Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della nella misura complessiva di euro 6400,00 , oltre esborsi ed accessori.

Taranto , 28 novembre 2012

Il presidente est. dott. Gianfranco Coccioli



(sentenza depositata in data 28 novembre 2012 in causa con prima udienza il 14 dicembre 2011)



5 FEB. 2013


Taranto
Ritiro da parte
Avv. **U.S. NOTIFICA**
Ritiro da parte
Confermi / Esecutore
Per uso Notifica / Trasmissione
Per uso Conservato dalle Carte
ed apposto marchio / Emesso
Emesso il **8 FEB. 2013**
Con urgenza / senza urgenza

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo ROCCA)

P.p.v.
Ta 5-12-11
f. p. p. p.

DEPOSITATA ~~OGGI~~ NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo ROCCA)

3 = DIC. 2012



3 DIC. 2012

TO AVVISO AVV.TI

